



[www.medyapro.it](http://www.medyapro.it)  
GIURISPRUDENZA

*Tribunale di Savona, sentenza 24.6.2016 - Est. Pelosi*

**TAG: Mediazione, mancato avvio, improcedibilità, decreto esecutivo**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SAVONA**

in persona del giudice Unico dott. Fabrizio Pelosi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa promossa da N. A. srl in persona del legale rappresentante, G. A. e G. F., rappresentati dall'avv. P. G. per procura in calce alla citazione

Attore opponente

**Contro**

Banca regionale Europea spa in persona dell'amministratore, difeso dall'avv. A. R. per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo

Convenuto opposto

**IN FATTO E IN DIRITTO OSSERVA:**

la Banca regionale Europea ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo 532/15 con il quale ha ingiunto a N. A. quale correntista, G. A. e G. F. quali fideiussori, il pagamento della somma di euro 69.129,31. Gli ingiunti hanno proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso.

La Banca si è costituita in giudizio ed ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Alla prima udienza, il Giudice, chiamato a sostituire lo scrivente, senza provvedere sulla istanza ex art. 649 c.p.c., ha concesso i termini per l'attivazione del procedimento di **mediazione**. Nessuna delle parti ha formulato istanze ad organismi di mediazione.

Il Giudice ha invitato le parti a discutere sull'improcedibilità. E' sostanzialmente pacifico in giurisprudenza che il **mancato esperimento del procedimento di mediazione** disposto dal Giudice nelle materie di cui all'art. 5 del Dlgs 28/10 **comporta l'improcedibilità del giudizio**. Una soluzione diversa, del resto determinerebbe una situazione di stallo: in ipotesi il Giudice potrebbe fissare un termine per adire l'organismo di **mediazione**, salvo poi constatare l'inerzia delle parti.

All'udienza successiva, quindi, il Giudice dovrebbe rifissare un altro termine, senza avere poteri di sorta per sanzionare l'inerzia delle parti e così via, senza soluzione. Non rileva neppure la circostanza che il Giudice ex Dlgs 28/10 deve attivare la **mediazione** solo dopo essersi pronunciato sulle istanze ex art. 648 e 649 c.p.c., mentre, nel caso di specie, ciò non è avvenuto. Le parti avrebbero dovuto far valere l'eventualità illegittimità del provvedimento con le forme del c.p.c. chiedendo ad es. la revoca del provvedimento in esame. Una volta verificatasi l'**improcedibilità**, questa non può certo essere rimossa dal Giudice con effetto retroattivo. Si deve, quindi, valutare quali sono le conseguenze della mancata attivazione del procedimento di **mediazione** nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il giudizio di opposizione non è procedibile, con la conseguenza che il **decreto ingiuntivo passa in giudicato**. Tale conclusione è stata fatta propria da Cass. civ. Sez. III, 03 dicembre 2015, n. 24629. In questo senso del resto, depone l'art. 653 c.p.c. secondo cui la caducazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo produce gli stessi effetti dell'estinzione del giudizio d'impugnazione con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto diviene definitivo e acquista l'incontrovertibilità tipica del giudicato. Inoltre, normalmente nel caso di inattività delle parti nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la conseguenza è **l'improcedibilità** della opposizione/impugnazione: così, si pensi all'ipotesi della tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, qualificata dalla giurisprudenza in termini **d'improcedibilità** dell'opposizione con passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (Cass., Sez. un., 9 settembre 2010, n. 19246) oppure si pensi agli artt. 641 e 650 c.p.c. ai sensi dei quali è preclusa l'opposizione presentata oltre il termine di quaranta giorni con l'effetto di determinare l'incontrovertibilità del decreto ingiuntivo e quindi del diritto di credito in esso riconosciuto. Infine, la legge è chiara nell'imporre il procedimento di **mediazione** solo al giudizio di opposizione e non al procedimento monitorio.

In questi termini, si vedano Tribunale Napoli, sez. IX, 21/03/2016, n. 3738 in Redazione Giuffrè 2016 e Tribunale Monza, sez. I, 21/01/2016, n. 156 in Diritto & Giustizia 2016. Quanto alle spese di lite, queste devono essere compensate in quanto: **l'improcedibilità** è imputabile ad entrambe le parti ed è stata rilevata d'ufficio dal Giudice; la questione risulta controversa e l'orientamento qui espresso è maggioritario in giurisprudenza ma non mancano voci discordanti pur dopo l'intervento della Cassazione.

**P.Q.M.**

in via definitiva, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa **Dichiara improcedibile** il presente giudizio e per l'effetto **conferma il decreto ingiuntivo** opposto 532/15; Compensa le spese di lite tra le parti.

Savona 24 giugno 2016

Il Giudice Dott. Fabio Pelosi